

**Deliberazione n. 10/2018/PAR**  
**Comune di Potenza**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA**

*Nella Camera di consiglio del 14 marzo 2018*  
*composta dai Magistrati*

dott. Rosario Scalia	Presidente,
dott.ssa Vanessa Pinto	Primo Referendario,
dott. Raffaele Maienza	Primo Referendario,
dott. Luigi Gianfranceschi	Consigliere, relatore;

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTI la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti "Disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3";

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/INPR;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;

VISTE le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Potenza in data 20 febbraio 2018, pervenuta a questa Sezione in pari data e acquisita al prot. n. 144;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 3/2018, con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott. Luigi Gianfranceschi;

Considerato in

### **FATTO**

Il Sindaco del Comune di Potenza ha inoltrato, in data 20 febbraio 2018, a questa Sezione una richiesta di parere avente ad oggetto la determinazione del compenso spettante all'Amministratore unico dell'A.C.T.A. S.p.A., società "in house" del Comune di Potenza, nell'ipotesi di ulteriori affidamenti da parte dell'amministrazione comunale.

In particolare il Sindaco, premesso che l'Assemblea dei soci ha già deliberato, su proposta del socio unico, Comune di Potenza, la determinazione del compenso annuo spettante all'Amministratore unico in conformità e nei limiti previsti dall'art. 4, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche ed integrazioni, e considerato che *"tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione assumono particolare rilievo quelli relativi all'affidamento alla società in house A.C.T.A. S.p.A. di ulteriori servizi, quali il servizio di sosta a pagamento nella città di Potenza e il trasferimento alla società dell'intero servizio dei rifiuti compresa la riscossione della relativa tariffa, e che tali modifiche gestionali comporteranno un incremento del fatturato della società di oltre il 50% del fatturato storico e un oggettivo aggravio di compiti e responsabilità a carico della società e dell'Amministrazione"* chiede di sapere se è possibile *"derogare ai limiti imposti dalla normativa di riferimento e adeguare il compenso inizialmente fissato per l'amministrazione della società nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6 del T.U. n. 175/2016, che disciplinerà i nuovi criteri di determinazione dei compensi spettanti agli organi amministrativi delle società pubbliche."*

Ritenuto in

### **DIRITTO**

**1.** L'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - disposizione che è stata individuata dalla costante giurisprudenza contabile, essere il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce sia alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, sia ai

Comuni, alle Province e alle Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

**2.** In via preliminare la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti o potenzialmente instaurabili presso le magistrature sia civile che amministrativa).

**2.1** In relazione al primo profilo (ammissibilità soggettiva), si rileva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Potenza, il quale è, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, TUEL, organo rappresentativo dell'Ente, per cui non vi è dubbio in merito alla sussistenza del requisito predetto.

Per consolidato orientamento delle Sezioni regionali controllo, condiviso anche da questa Sezione, non può ritenersi di ostacolo alla ammissibilità della richiesta la mancanza nella Regione Basilicata del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123, comma 4, della Costituzione, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, "*quale organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali*". Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni regionali di controllo.

Invero gli artt. 78 e seguenti del nuovo Statuto regionale (Legge Statutaria 17 novembre 2016, n.1) hanno previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali che, allo stato attuale, non è ancora operante in quanto non è stata ancora approvata la legge regionale che disciplina modalità di elezione, composizione e competenze dello stesso.

La Sezione, pertanto, ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta di parere.

**2.2** Con riferimento alla verifica dei profili oggettivi di ammissibilità del quesito, in primo luogo occorre evidenziare che la disposizione contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge n. 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli Enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso Legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli Enti territoriali della facoltà di chiedere pareri in materia

di contabilità pubblica. In quest'ottica, appare chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli Enti Locali, ma che le attribuzioni consultive "in materia di contabilità pubblica" si ritagliano sulle funzioni sostanziali di controllo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

La perimetrazione del significato e della portata dell'espressione "*materia di contabilità pubblica*" è stata oggetto di specifici interventi – in chiave ermeneutica – della Corte dei conti (cfr., *ex multis*, la deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/2011; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014).

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, la "materia della contabilità pubblica" non va intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa "(..) *con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale della autonomie locali*" (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia "*la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli*" (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei "*quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio*" (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010), e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla "materia della contabilità pubblica".

Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione *“non si rinvencono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore”* (cfr. Sezione Autonomie delibera n.3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa.

Quindi, i quesiti, oltre a riguardare una questione di contabilità pubblica, devono avere carattere generale ed essere astratti, cioè non direttamente funzionali all'adozione di specifici atti di gestione, che afferiscono alla sfera discrezionale della potestà amministrativa dell'ente.

In secondo luogo, oltre a non intervenire nell'attività amministrativa nei termini predetti, l'ausilio consultivo non può costituire un'interferenza con le funzioni requirenti e/o giurisdizionali ovvero di controllo di questa Corte ovvero di altri organi magistratuali e deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva.

**2.3** Nel caso di specie la formulazione del quesito, nella sua totalità, porterebbe ad escludere la sussistenza del presupposto oggettivo in relazione al necessario requisito della generalità e astrattezza della questione oggetto della richiesta di parere, in quanto la stessa è piuttosto circostanziata ed involgente comportamenti gestionali futuri, nonché finalizzata a definire un caso concreto di una società *in house* del Comune.

Tuttavia, la richiesta, depurata dalle sue premesse e confinata alla sola interpretazione dell'ambito di applicabilità dell'art. 4, comma 4, D.L. n. 95/2012, così come modificato dai successivi interventi legislativi (Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135; art. 1, comma 562, lett. b) Legge n. 147/2013; art. 16, comma 1, lett. a) D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014; art. 1, comma 235 Legge n. 208/2015 e art. 28, comma 1, lett. o) D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175), la quale è norma tesa alla generale *“Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche”* inserita all'interno di un provvedimento normativo (il D. L. n. 95/2012) contenente *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*, può essere esaminata in quanto consente di enucleare principi utilizzabili anche da parte di altri enti, qualora insorgesse la medesima problematica interpretativa.

Pertanto, il quesito, nella misura in cui verte sull'interpretazione di una norma diretta a conseguire la riduzione *“della spesa pubblica corrente per il funzionamento di tali organismi”* (cfr. sentenza Corte Cost. 14 giugno 2012, n. 251 su fattispecie analoga), rientra pienamente nell'ambito della contabilità pubblica nella definizione fornita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo in precedenza richiamata, e può, entro questi limiti,

essere ritenuto ammissibile sotto il profilo oggettivo.

**3.** In via preliminare la Sezione precisa che la decisione in ordine all'interpretazione e all'applicazione in concreto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica è di esclusiva competenza dell'Ente Locale, rientrando nella discrezionalità e responsabilità dell'Amministrazione. Questa, tuttavia, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel presente parere.

A tal fine è utile procedere all'individuazione dei principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente restando fermo che solo a quest'ultimo compete ogni decisione in ordine alla situazione specifica che ha originato l'istanza.

**3.1** La disposizione sulla quale verte il quesito recita testualmente, a seguito delle modifiche normative che si sono succedute: *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013."* Tale disposizione è destinata, ai sensi dell'art. 11, comma 7 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", a rimanere in vigore fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto, per le società a controllo pubblico, la definizione di *"indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società"* (art. 11, comma 6 D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175).

Si precisa che alla data di approvazione della presente delibera detto decreto non è stato ancora emanato.

Il Legislatore, pertanto, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in attesa dell'emanando decreto ministeriale, attraverso il quale si intende uniformare la disciplina dei limiti retributivi degli organi di amministrazione e controllo di tutte le società pubbliche, introducendo vincoli non più ancorati a parametri storici – come, nel caso di specie, il costo sostenuto nel 2013 – ovvero agli emolumenti percepiti da altri soggetti – i sindaci e i presidenti delle province ex art. 1, comma 725 e seguenti Legge n. 296/2006 (disposizioni abrogate dall'art. 28, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 175/2016) – ma ad indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi, riferiti alla medesima società (fatturato, numero dipendenti ecc.), il costo annuale sostenuto per i compensi (*"ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche"*) degli amministratori sia delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche sia di quelle a totale partecipazione pubblica, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

È opportuno ricordare che la normativa in tema di revisione della spesa – il D.L. n. 95/2012 all'interno del quale si colloca la disposizione normativa in esame – *“è preordinata alla produzione di economie pubbliche derivanti dalla diminuzione dei costi di funzionamento della pubblica amministrazione, nell’ottica del contenimento del debito pubblico nazionale, cui il comparto degli enti locali partecipa in sede di coordinamento della finanza pubblica allargata”* (SRC Lombardia n. 96/2013/PAR).

**3.2** Richiamata la normativa, occorre richiamare l’attenzione sulla sussistenza di precedenti in materia e se essi contribuiscano a formare orientamento consolidato nella materia *“de qua”*.

Le Sezioni regionali di controllo hanno già avuto modo di esprimersi sull’interpretazione del richiamato art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, e successive modifiche e integrazioni, con delibere sia antecedenti che successive all’entrata in vigore del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Fra le tante, per quanto di interesse in relazione allo specifico quesito in parola, va ricordata la deliberazione della Sezione di controllo della Lombardia 18 febbraio 2015, n. 88 la quale, nel rispondere ad una richiesta avanzata dal Comune di Milano diretta a verificare se in caso di riorganizzazione aziendale di una società a totale partecipazione di ente locale – socio unico – che avesse previsto l’affidamento di nuovi servizi pubblici locali, tali da attivare una nuova *Business Unit*, fosse possibile l’attribuzione al Presidente del c.d.a. un compenso eccedente l’80% del costo storico del 2013, ha ritenuto che il limite introdotto dalla disposizione di cui al comma 4 dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, *“in quanto preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica”* non possa essere superato nell’ipotesi in cui siano posti in capo alla società nuovi e maggiori incarichi.

La disposizione innanzi menzionata, in quanto diretta al riassetto delle spese di funzionamento degli apparati pubblicistici connessi con la gestione e con l’amministrazione delle società in mano pubblica così da determinare la diminuzione dei costi di funzionamento della pubblica amministrazione, ha, infatti, introdotto un vincolo tassativo che non può *“ammettere eccezioni che non siano stabilite da specifiche disposizioni di legge che nel vigente quadro normativo non è dato ravvisare con riferimento alle aumentate competenze della società partecipata dall’ente pubblico”* (SRC Lombardia n. 88/2015/PAR).

Prendendo le mosse dalla suddetta deliberazione, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 119/2015/PAR, ha affermato che *“il vincolo ex art. 4, comma 4 del D. L. n. 95/2012 deve essere interpretato come tassativo, tale da non consentire eccezioni derivanti da situazioni contingenti”* precisando più avanti *“senza poter tenere conto delle competenze professionali concretamente richieste per la gestione dell’incarico”*.

Successivamente, sempre su richiesta del Comune di Milano, che motivava la propria istanza sulla base di un mutato quadro organizzativo (società a partecipazione pubblica risultante dalla fusione per incorporazione di una partecipata in altro organismo), la Sezione regionale di controllo per la Lombardia è ritornata nuovamente ad esprimersi sulla normativa in parola e, confermando quanto già statuito con la deliberazione n. 88/2015/PAR, ha precisato che *"è indubbio (...) che la tassatività dell'attuale previsione legislativa non può che essere superata o diversamente modulata solamente dal legislatore"* (SRC Lombardia n. 71/2016/PAR).

Sulla stessa linea interpretativa dei precedenti giurisprudenziali richiamati si colloca la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 80/2016/PAR la quale, nel rispondere ad una richiesta di parere avanzata da un Comune che chiedeva di sapere se i vincoli contenuti nelle disposizioni di cui all'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012 fossero applicabili anche alle società partecipate caratterizzate dalla presenza di un amministratore unico ovvero fossero da ritenersi unicamente rivolti alle ipotesi di società amministrate da organi collegiali, ha ricordato che le norme citate fissano un tetto al costo complessivo degli amministratori nel chiaro intento di contenimento degli oneri e afferma che *"il testo normativo non fornisce elementi interpretativi per consentire un'applicazione differenziata del vincolo in ragione della forma di governo societaria adottata (amministratore unico o consiglio di amministrazione)"*.

**3.3** Le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza innanzi richiamata, riprese dalla Sezione Autonomie nelle Relazioni annuali sugli organismi partecipati (vedi deliberazioni n. 27/2017/FRG, n. 27/2016/FRG, n. 24/2015/FRG), sono ritenute condivisibili da parte di questa Sezione, tanto che si può concludere che la disposizione di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, e successive modifiche e integrazioni ha introdotto un vincolo tassativo che non lascia spazi interpretativi tali da consentire il superamento dello stesso derivante da situazioni nuove e contingenti come, nel caso sottoposto all'esame di questo Collegio, di aumentate competenze della società in house del Comune.

La *ratio* della normativa della cosiddetta *"spending review"*, nella quale sono inserite le disposizioni di legge in parola, è complessa e articolata, costituendo una vera e propria fonte di regolazione speciale *ratione materiae*. La specialità della normativa risiede nella sua natura giuridica di norma di coordinamento della finanza pubblica, preordinata, come tale, all'ottenimento del più ampio risparmio possibile di pubblico denaro a beneficio del bilancio dell'ente e della cosiddetta finanza pubblica allargata.

In particolare, l'art. 4, comma 4, D.L. 95/2012, si inserisce in quel trend normativo funzionale alla tutela e al consolidamento della finanza pubblica che ha avuto tra i suoi prodotti più significativi la novella costituzionale del 2001 con l'introduzione del nuovo sesto comma dell'art. 119 Cost., successivamente

rimaneggiato a seguito della più recente riforma del 2012, in vigore dal 2014 e attuata con la Legge cost. n. 1/2012, che è intervenuta anche sugli artt. 81 e 97 Cost.

In esito al rinnovato quadro costituzionale l'agere della pubblica amministrazione, anche laddove si sostanzia in attività amministrativa svolta in forma di impresa, non può più, dunque, ritenersi limitato alla garanzia dell'imparzialità e del buon andamento ma deve essere finanziariamente sostenibile. Ponendosi, pertanto, come diretta emanazione di principi di matrice costituzionale, l'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012, nel fissare un puntuale vincolo finanziario attraverso la previsione di un preciso tetto di spesa, assume non soltanto portata conformativa – non è mera regola di condotta – ma incide sulla genesi e sulla struttura stessa dell'atto di autonomia volto alla determinazione del compenso spettante all'amministratore di società pubblica.

L'interesse pubblico – che permane e per certi versi si acutizza nella costituzione e nella partecipazione della pubblica amministrazione ad enti di natura societaria – di garantire il migliore utilizzo delle limitate risorse pubbliche giustifica, infatti, la funzionalizzazione dell'assetto societario e del potere deliberativo in capo all'assemblea, all'atto della fissazione del compenso ai sensi dell'art. 2389 c.c., alla tutela di beni di preminenza assoluta nella comunità giuridica, costituenti valori fondamentali dell'attuale assetto costituzionale.

**3.4** L'indisponibilità degli interessi costituzionalmente protetti, sottesi all'art. 4, comma 4, D.L. 95/2012, rendono, dunque, il diritto al compenso dell'organo amministrativo di società partecipate geneticamente limitato e fanno della disposizione sopra menzionata precetto inderogabile pur nelle evenienze e nelle singolarità della fattispecie concreta.

Né si pone, nel caso di specie, un problema di bilanciamento tra principi o interessi costituzionali che possano giustificare un indebolimento della cogenza della norma. Il rapporto che lega la società al suo amministratore va, infatti, correttamente ricondotto nell'ambito di un rapporto di tipo societario essendo funzionale, secondo la figura della c.d. "immedesimazione organica", alla vita stessa della società (è proprio per il tramite dell'amministratore e grazie ad esso, infatti, che è assicurato l'agire della società) ed, in quanto tale, non è assimilabile né ad un contratto d'opera (non potendosi nemmeno dar credito a quell'antica teoria che riconduceva la figura dell'amministratore a quella del mandatario, della quale ha ormai "fatto giustizia" il riformato testo dell'art. 2392 c.c., nel quale è stato eliminato il richiamo alla "diligenza del mandatario" di cui all'art. 1710 c.c.) né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato.

Da ciò deriva, come fatto rilevante ai fini della definitiva esclusione di ogni possibilità di deroga del più volte richiamato art. 4, comma 4, D.L. 95/2012, che ai compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario non può trovare applicazione il disposto dell'art. 36 Cost., con conseguente disponibilità e rinunciabilità del compenso e piena legittimità di ogni previsione statutaria restrittiva finanche, al limite, della eventuale gratuità dell'incarico.

La disponibilità del diritto al compenso dell'amministratore di società, in assenza di un appiglio costituzionale che lo vincoli ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, a fronte dell'indisponibilità dei vincoli di finanza pubblica – innanzi, peraltro, ad un quadro normativo e costituzionale ben tratteggiato e sostanzialmente invariato – conducono, dunque, a dover indefettibilmente sostenere la già predicata tassatività della norma di cui all'art. 4, comma 4, D.L. 95/2012 anche in caso di aumentata complessità della gestione sociale, evenienza che si verifica, peraltro, soltanto in caso di modifica dell'oggetto sociale statutariamente intervenuta successivamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore designato e che non può trovare equivalenti nello svolgimento di attività già originariamente previste in Statuto ma precedentemente di fatto non esercitate.

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Basilicata rende nelle sopra esposte considerazioni il proprio parere in relazione alla richiesta di parere, in premessa indicata, presentata dal Sindaco del Comune di Potenza;

#### **DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente.

Così deliberato in Potenza, nella Camera di consiglio del 14 marzo 2018.

Il Relatore

F. to dott. Luigi Gianfranceschi

Il Presidente

F.to dott. Rosario Scalia

Depositata in segreteria il 29 marzo 2018  
Il Preposto ai servizi di supporto  
F.to dott. Giovanni Cappiello